

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1088 del 05/03/2021
Oggetto	C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Seconda variazione dell'autorizzazione unica emanata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria, 38, Bologna Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 3, R12
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1101 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

C.B.R.C. (Centro Bolognese Recupero Carta) S.r.l., sede legale ed impianto Via dell'Industria, 38, Bologna. Codice Fiscale 02223751203

Seconda variazione dell'autorizzazione unica emanata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dell'Industria, 38, Bologna

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 3, R12**

determina:

1. di modificare l'autorizzazione emessa dalla Città Metropolitana di Bologna con determina dirigenziale n. 740 del 30/03/2015, sostituendo il punto 6.3.1 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla sopra richiamata determina come segue:

Rifiuti conferibili all'impianto

I rifiuti conferibili all'impianto sono i seguenti rifiuti non pericolosi:

03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
07.02.13	rifiuti plastici
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.05	imballaggi in materiali compositi

15.01.06	imballaggi in materiali misti
17.02.01	legno
19.12.01	carta e cartone
19.12.04	plastica e gomma
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	plastica
20.03.07	rifiuti ingombranti

2. la modifica del layout dello stabilimento in conformità alla planimetria allegata (planimetria layout area di stoccaggio, gennaio 2021, in scala 1:200).
I punti 1 lett. b), c) e d) della determina dirigenziale Arpa n. 235 del 18/01/2019 di modifica dell'autorizzazione emessa dalla Città Metropolitana di Bologna con determina dirigenziale n. 740 del 30/03/2015 sono sostituiti dalla presente modifica se ed in quanto in contrasto con il lay-out aggiornato;
3. il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) durante gli eventi piovosi, le eventuali operazioni di pretrattamento quali selezione, cernita, disassemblaggio, ecc. dei rifiuti identificati dal EER 20.03.07, dovranno essere svolte sotto la tettoia nelle aree di lavorazione specificamente indicate nella planimetria del lay-out; i materiali disassemblati (plastica, legno, metallo, ecc..) dovranno essere tempestivamente stoccati nelle apposite aree di stoccaggio previste;
 - b) al termine di ogni giornata sia garantita, qualora occorra, la pulizia della pavimentazione dell'area a cielo aperto, adibita a stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti identificati dal EER 20.03.07;
 - c) lo stoccaggio dei rifiuti e materiali a base legnosa e l'attività in generale dovrà rimanere conforme all'assetto impiantistico valutato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la certificazione di prevenzione incendi rilasciata con pratica n. 68208 del 9/07/2018;
 - d) è fatto obbligo dell'azienda comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco gli aggiornamenti del lay-out impiantistico fornendo copia aggiornata della planimetria;

2

- e) sulla base delle modifiche progettuali e gestionali previste, sia aggiornato, se ed in quanto necessario, il documento di valutazione dei rischi ed ogni altro documento in base a quanto disposto dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rimangono invariate tutte le altre condizioni stabilite nella determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 740 del 30/03/2015 e nella determina dirigenziale ARPA n. 235 del 18/01/2019.

da atto che:

4. la variazione prevista non comporta alcuna modifica all'importo della garanzia vigente (polizza assicurativa emessa da Unipol Sai con n. 116814274 del 21/04/2015, di importo pari a 45.000 euro ed appendice del 4/12/2020, valida fino al 30/03/2027);
5. le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (*trentanove/00 euro*) ai sensi del tariffario regionale ARPAE, sono state rimosse in data 21/01/2021 mediante bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE ;

stabilisce che:

6. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. l'Area prevenzione Ambientale dell'ARPAE è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
8. demanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare tempestiva comunicazione alla società C.B.R.C. S.r.l., Bologna, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Bologna ed all'Ausl Bologna quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

9. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Allegato 1: planimetria lay-out scala 1/200, gennaio 2021

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 C.B.R.C. S.r.l, Bologna svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Industria, 38, Bologna, in virtù della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 740 del 30/03/2015 modificata con determina dirigenziale ARPA n. 235 del 18/01/2019, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dell'iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti della Città Metropolitana di Bologna, in virtù della determina dirigenziale ARPAE n. 882 del 24/02/2020, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. ;
- 1.2 In data 27/01/2021, agli atti PG n. 13191, C.B.R.C. S.r.l, Bologna ha presentato la seconda domanda di modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via dell'Industria, 38, Bologna.

La modifica consiste nella richiesta di conferimento di un ulteriore tipologia di rifiuto non pericoloso identificata dal CER 200307 - rifiuti ingombranti e nel conseguente aggiornamento del layout dello stabilimento che prevede uno spazio a cielo aperto, all'interno del piazzale antistante la tettoia, da adibire a stoccaggio e pretrattamento mediante selezione cernita, disassemblaggio di detta nuova tipologia di rifiuto. Trattasi di rifiuti per lo più ascrivibili a materiali di arredo, composti da componenti a base legnosa, plastica e metallica che la società ha interesse a separare per una migliore valorizzazione differenziata.

L'operazione di recupero che l'azienda intende svolgere è uno stoccaggio (operazione R13 - messa in riserva) con eventuale pretrattamento propedeutico ad un successivo recupero delle diverse componenti differenziate in altri impianti di recupero autorizzati (operazione R12).

La richiesta avanzata dalla società deriva dalla recente emanazione del d.lgs 116/2020 di modifica del d.lgs 152/2006 e ss.m. che prevede, tra l'altro, l'assimilazione ai rifiuti urbani di una serie di tipologie di rifiuti di origine non domestica, inizialmente identificabili come assimilabili, per qualità (natura e composizione del rifiuto) ma non necessariamente per

quantità, ai rifiuti urbani e pertanto classificabili anche come rifiuti speciali. Dette tipologie di rifiuti così come le attività produttive di possibile origine sono ora elencate rispettivamente negli allegati L-quater ed L-quinques dei decreti prima richiamati. Tra dette tipologie di rifiuti di origine non domestica assimilati ora ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. b-ter punto 2 del d.lgs 152/2006 come modificato dal d.lgs 116/2020, rientra anche il rifiuto identificato dal CER 200307 di cui l'azienda chiede il conferimento nel proprio impianto in quanto l'art. 198 comma 2 bis del decreto più volte richiamato consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani il conferimento, anche al di fuori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, e quindi anche ad operatori economici terzi rispetto al gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale è il gestore oggetto della presente richiesta, previa dimostrazione di aver avviato detti rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

1.3 Poiché la richiesta è limitata all'inserimento di una tipologia di rifiuto non pericolosa merceologicamente affine alle tipologie di rifiuti già autorizzate, le operazioni di recupero svolte su detta tipologia di rifiuto (R12, R13) non sono previste tra le operazioni soggette a procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.lgs 152/2006 e s.m. ed ai sensi della L.R. 4/2018, nè, infine, sono previste modifiche alla capacità ricettiva istantanea ed annuale, nè modifiche ai presidi ambientali previsti, nè alla gestione sostanziale dello stabilimento, si ritiene che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e, pertanto, non sia utile e necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti attraverso l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 208 comma 3 e seguenti del d.lgs 152/2006;

1.4 Sulla base di quanto detto nei punti precedenti, si ritiene accoglibile la richiesta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) durante gli eventi piovosi, le eventuali operazioni di pretrattamento quali selezione, cernita, disassemblaggio, ecc. dei rifiuti identificati dal EER 20.03.07, dovranno essere svolte sotto la tettoia nelle aree di lavorazione specificamente indicate nella planimetria del lay-out; i

materiali disassemblati (plastica, legno, metallo, ecc..) dovranno essere tempestivamente stoccati nelle apposite aree di stoccaggio previste;

- b) al termine di ogni giornata sia garantita, qualora occorra, la pulizia della pavimentazione dell'area a cielo aperto, adibita a stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti identificati dal EER 20.03.07;
 - c) lo stoccaggio dei rifiuti e materiali a base legnosa e l'attività in generale dovrà rimanere conforme all'assetto impiantistico valutato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la certificazione di prevenzione incendi rilasciata con pratica n. 68208 del 9/07/2018;
 - d) è fatto obbligo dell'azienda comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco gli aggiornamenti del lay-out impiantistico fornendo copia aggiornata della planimetria;
 - e) sulla base delle modifiche progettuali e gestionali previste, sia aggiornato, se ed in quanto necessario, il documento di valutazione dei rischi ed ogni altro documento in base a quanto disposto dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 1.5 La richiesta non determina modifiche degli importi e della durata della garanzia finanziaria vigente non essendo previste variazioni delle capacità di stoccaggio istantanea dei rifiuti e della capacità annua di pretrattamento, che sono i parametri funzionali alla determinazione degli importi da garantire;
- 1.6 E' stato accertato il pagamento in data 21/01/2021, delle spese istruttorie relative a modifiche non sostanziali di impianti di gestione di rifiuti, pari a 39,00 euro, secondo il tariffario regionale ARPAE
- 1.7 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE, a decorrere dal 1/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana

Il Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.